

Deliberazione n. **09**in data **09/04/2015**

PROT. n. \_\_\_\_\_

# COMUNE DI MUSSOLENTE

## Provincia di Vicenza

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione – Seduta Pubblica

**OGGETTO:** Imposta Unica Comunale (I.U.C.) Componente Imposta Municipale Propria – (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2015 - conferma.

L'anno **DUEMILAQUINDICI** addì **NOVE** del mese di **APRILE** alle ore 20.50 nella sala Auditorium di Casoni di Mussolente in Via Papa Giovanni, XXIII n.15, su convocazione del Sindaco con inviti prot. 2565 in data 02/04/2015 e recapitati ad ogni Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

			P/A
1	MONTAGNER	Cristiano	P
2	FIETTA	Valentina	P
3	DONANZAN	Gianluca	P
4	FERRONATO	Luca	P
5	FANTINATO	Sergio	P
6	SPEGGIORIN	Giuseppe	P
7	CECCATO	Daniela	P

			P/A
8	DE MARCHI	Gianni	P
9	DISSEGNA	Alessandra	P
10	FERRARO	Franco	P
11	MARCHESAN	Tatiana	P
12	BIANCHI	Mario	P
13	GEREMIA	Vilma	A giust.
Presenti n. 12		Assenti n. 1	

Assiste alla seduta la Sig.ra **Perozzo Dott.ssa Chiara**, Segretario del Comune.

Assume la Presidenza il Sig. **Montagner Cristiano**, nella sua qualità di Sindaco.

Il **PRESIDENTE**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

- Area Amministrativa
- Area Economico-Finanziaria
- Area Tecnica

PROPONENTE IL SINDACO,

**OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Componente Imposta Municipale Propria (IMU) Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2015 - conferma**

Premesso che:

- α) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- β) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- χ) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
- b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
- e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore;

Ricordato che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale, per un importo, per l'anno 2015 di 4.717,9 milioni di euro (art. 1 comma 730 della Legge 147/2013);

Atteso che:

- il Fondo di solidarietà è ripartito con DPCM, tenendo conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;
- come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

Ricordato che questo comune, per l'anno d'imposta 2014, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 31/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, ha così determinato le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria:

- aliquota base 0,86 per cento;
- aliquota ridotta 0,4 per cento per abitazione principale e relative pertinenze;
- aliquota ridotta 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art 9, comma 3 bis del D.L. 557/93, convertito con modificazioni dalla Legge 133/94
- detrazione di € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da soggetto passivo e per le relative pertinenze, maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, proporre al Consiglio Comunale la conferma delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2015 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la*

*deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";*

Visto infine l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno in data 24/12/2014 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2015 è stato differito al 31 marzo 2015;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

**Aliquote:**

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

**Detrazioni:**

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
  - unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  - unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

**Aliquote:**

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
  - 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti

locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

3) una unica unità immobiliare concessa in **uso gratuito a parenti in linea retta** entro il primo grado, entro una soglia di reddito ISEE del comodatario non superiore a €. 15.000 ovvero per valori corrispondenti a 500 euro di rendita (art. 13, comma 2, , d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

**Detrazioni:** i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 28/02/2012, esecutiva ai sensi di legge, come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 31/07/2014;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 7 del vigente Regolamento IMU è assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Dato atto che le scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio consentono di confermare anche per l'anno 2015 le aliquote e detrazioni IMU in vigore nell'anno 2014;

Dato atto che la L. 190/2014 all'articolo 1 comma 679 (Finanziaria 2015) modificando il testo dell'articolo 677 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) conferma, anche per l'anno 2015, il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille). Per l'anno 2015, viene altresì confermata la possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni di legge. Il nuovo articolo 677 viene riformulato nel seguente modo:

*“ Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, puo' determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non puo' eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale adottata in data odierna, con la quale sono state fissate le seguenti aliquote TASI per l'anno 2015:

**1. aliquota nella misura di 0,15 punti percentuali** da applicare alle seguenti categorie:

- abitazioni principali e relative pertinenze nella misura massima di n. 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie (C2 C6 C7)
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- altri fabbricati, diversi da quelli sopra citati:
- aree edificabili

**2. aliquota nella misura di 0,1 punti percentuali** da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

Ritenuto pertanto di proporre al Consiglio Comunale, per l'anno 2015, la conferma delle seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

- aliquota base 0,86 per cento;
- aliquota ridotta 0,4 per cento per abitazione principale e relative pertinenze;
- aliquota ridotta 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art 9, comma 3 bis del D.L. 557/93, convertito con modificazioni dalla Legge 133/94
- detrazione di € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da soggetto passivo e per le relative pertinenze, maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2014 nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2015 ammonta a €. 930.000,00, al netto delle:

- decurtazione del gettito per quota presunta di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale 2015 (€. 560.000,00 - art 1 comma 730 della Legge 147/2013);
- trattenuta per incapienza del Fondo di solidarietà comunale (€. ....);

Richiamato infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

*13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni*

stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 12/03/2015 avente ad oggetto: “ Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Componente Imposta Municipale Propria (IMU) Proposta di determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2015 – conferma”;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;


### PROPONE


1. per le motivazioni in premessa esposte di confermare le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l' **anno d' imposta 2015**:
  - a) **aliquota base 0,86 per cento**;
  - b) **aliquota ridotta 0,4 per cento** per abitazione principale e relative pertinenze;
  - c) **aliquota ridotta 0,2 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art 9, comma 3 bis del D.L.557/93, convertito con modificazioni dalla Legge 133/94

d) detrazione di € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da soggetto passivo e per le relative pertinenze, maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale

2. di stimare in € 930.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di € 560.000,00 a titolo di quota presunta di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale anno 2015 (art 1 comma 730 Legge 147/2013);
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio ovvero entro il 21 ottobre 2015, ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO

CRISTIANO MONTAGNER  







Pareri ex artt 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, così come modificati dall'art 3 c. 1 lett. b) e lett. d) del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 7.12.2012, n. 213

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

FIRMA Raffaella Dott.ssa Mostile




DATA

01.04.2015



Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

FIRMA Raffaella Dott.ssa Mostile



DATA

01.04.2015



## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACCERTATA la propria competenza;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D. Lgs. 267/2000 e sue ss. mm. ii.

Uditi i seguenti interventi:

### **Montagner Cristiano - Sindaco**

*Adesso iniziamo una serie, praticamente cinque punti sostanzialmente che sono propedeutici al fatto del bilancio, che sarà al punto 9, bilancio di previsione. Procediamo con questa prima, che praticamente in questa determinazione andiamo a proporre il fatto che l'imposta municipale propria Imu anche per il 2015 sarà posta all'8,6 per mille, che vuol dire l'aliquota diciamo base, più lo 0,1 per mille, come già stabilito da 3 anni a questa parte.*

*Questa ci consente di mantenere il gettito previsto per l'Imu per gli anni precedenti, che aumenta un po' di più per effetto di aree edificabili nuove, per effetto di case diventate agibili o comunque che dovranno pagare Imu, intorno ai 930 mila Euro, già dedotti e già decurtati del fondo di solidarietà comunale, che è previsto in 560 mila Euro, che sostanzialmente sono i trasferimenti - chiamiamoli "trasferimenti" - che il Comune va verso lo Stato, cioè all'interno dell'Imu, soprattutto nelle categorie D e cioè i fabbricati a uso artigianale, industriale e quant'altro, vengono tutte quante versate direttamente allo Stato totalmente nello 0,76%, mentre lo 0,1% resta nelle casse del Comune.*

*Questo forma circa 930 mila Euro di gettito Imu all'interno del bilancio. È una conferma, come c'era scritto anche nel punto all'ordine del giorno.*

### **Bianchi Mario - Consigliere**

*Io sono contrario a tutte quante queste tasse, perché la vecchia Amministrazione viveva lo stesso senza aumentare le tasse e senza nuove tasse. Questa Amministrazione, invece, ogni anno un qualcosa in più ci mette da tirar fuori dalle nostre tasche, cioè voi non potete mica fare a meno di fare queste tasse o diminuirle.*

### **Montagner Cristiano - Sindaco**

*Come vedremo nel bilancio di previsione, il fatto di diminuire la tassazione non è attualmente possibile per la mancata sostenibilità 1) del pareggio del bilancio, 2) del fatto che non riusciremmo a fare quelle poche opere che ci lasciano fare. Poi lo vedremo all'interno del bilancio.*

*Il discorso dell'Imu, di lasciarla invariata, ci permette quello 0,1% in più, che resta all'interno del bilancio comunale, di fare quel minimo di opere di manutenzione ordinaria che c'è possibile ancora. Comunque, se anche dovessimo abbassare, per esempio l'aliquota dello 0,76 dovessimo abbassarla a 0,56, lo Stato ci chiede sempre il 50% dello 0,76: cosa vuol dire questo? Tecnicamente vuol dire che noi daremmo allo Stato 0,76 diviso 2 viene fuori 0,40 circa, 0,38, mentre incasseremmo 0,56 facendo un esempio. Vuol dire che il Comune ne rimetterebbe uno 0,2%, quindi 100 mila Euro tranquillamente possono partire e lasciarli là.*

*Il fatto qual è? E poi lo vedremo anche nel bilancio di previsione, il fatto di togliere risorse diciamo facendolo noi da soli, va a implementare, va a aiutare quello che lo Stato ci sta togliendo*

*in più anche quest'anno. Anticipo che per quest'anno, per quanto riguarda il discorso del nuovo vincolo sulla Legge di stabilità, il Comune di Mussolente avrà in meno, o meglio ci saranno trasferimenti in più verso lo Stato di circa 74/75 mila Euro.*

***Fietta Valentina - Consigliere e Vicesindaco***

*Vorrei aggiungere un'altra cosa. In merito alle percentuali precise rispetto alla quota che dovremmo dare rispetto al patto di stabilità e anche rispetto ai tagli che abbiamo nei trasferimenti, non abbiamo a oggi notizia certa, perché come sapete il bilancio della Regione deve ancora essere approvato in via definitiva, per cui ci stiamo muovendo comunque in una situazione ancora di relativa incertezza rispetto agli importi precisi e ci troviamo a dovere essere prudentiali rispetto a questo. Comunque è ragionevole l'osservazione fatta, ne terremo conto soprattutto nelle attività che vogliamo fare rispetto a solo il risparmio della spesa, cercheremo di utilizzare le risorse in maniera più efficiente.*

***Ferraro Franco - Consigliere***

*Volevo solo dire che comunque questa situazione non è da quest'anno, è più di qualche anno che ci troviamo nella situazione di approvare un bilancio muovendoci in questo modo, senza avere la certezza. Poi è chiaro che si andranno a sistemare le cose, non è che è capitato a voi, sono 3 o 4 anni che succede questo.*

***Fietta Valentina - Consigliere e Vicesindaco***

*Sì è vero, però adesso siamo anche in campagna regionale e quindi, come sapete, gli umori sono questi!*

Terminati gli interventi il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano: presenti e votanti n. 12.

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. 3 (Ferraro - Bianchi - Marchesan)

## **DELIBERA**

1. per le motivazioni in premessa esposte di confermare le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l' **anno d' imposta 2015**:
  - a) **aliquota base 0,86 per cento**;
  - b) **aliquota ridotta 0,4 per cento** per abitazione principale e relative pertinenze;
  - c) **aliquota ridotta 0,2 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art 9, comma 3 bis del D.L.557/93, convertito con modificazioni dalla Legge 133/94
  - d) **detrazione di € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** da soggetto passivo e per le relative pertinenze, maggiorata di **€ 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni**, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
  
2. **di stimare in € 930.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015** derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, **al netto delle**

**trattenute di €. 560.000,00 a titolo di quota presunta di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale anno 2015** (art 1 comma 730 Legge 147/2013);

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio ovvero **entro il 21 ottobre 2015**, ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Quindi,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con separata votazione, espressa per alzata di mano, il cui esito è il seguente: Presenti n. 12

Votanti n. 12


Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. 3 (Ferraro - Bianchi - Marchesan)

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Montagner Cristiano  




IL SEGRETARIO COMUNALE  
Perozzo Dott.ssa Chiara  


SOGGETTA A:

Pubblicazione all'Albo on-line per 15  
giorni  
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000 – Art. 32 L. 69/2009)

ASSEGNATA PER L'ESECUZIONE:  
(Art. 4 L. 241/1990 – Art. 107, comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000)

- Area Amministrativa  
 Area Economico-Finanziaria  
 Area Tecnica



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Perozzo Dott.ssa Chiara  


N° 233 Pubbl. Reg. Amm.


### REFERITO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 - Art. 32 Legge 18.06.2009, n. 69)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line di questo Comune per giorni 15 consecutivi da oggi.

Mussolente, li 22 MAG 2015



L' Istruttore di Segreteria  
Garon Sandra  


### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno \_\_\_\_\_ e fino al giorno \_\_\_\_\_ e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ per decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs 18/08/2000, nr. 267).

Mussolente, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Perozzo Dott.ssa Chiara